NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 5

In applicazione della direttiva n. 75/129 del 17 febbraio 1975 del Consiglio della Comunita' economica europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, i datori di lavoro, che occupino normalmente piu' di venti lavoratori dipendenti, sono tenuti, esaurite le eventuali procedure previste da contratti o accordi collettivi, a comunicare, preventivamente alla loro attuazione, all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, i licenziamenti collettivi intimati, indicando il numero ed il tipo di lavoratori interessati. I predetti uffici potranno svolgere gli opportuni interventi sia per la composizione delle controversie sia per promuovere iniziative che favoriscano il reimpiego dei lavoratori, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle esigenze di una loro riqualificazione professionale. I datori di lavoro non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando sia stata esperita la procedura di cui al successivo art. 6.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	I — Modifiche agli organi e servizi per l'impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it